

3. Spese di funzionamento

A norma delle leggi istitutive della Cassa ufficiali dell'Esercito e del Fondo di previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, i rispettivi Consigli di amministrazione si avvalgono per lo svolgimento delle attribuzioni loro conferite del competente Ufficio di amministrazione "personale militari vari" (PERVAMILES) del Ministero della Difesa. A tale scopo, nell'ambito di detto ufficio opera un'apposita sezione dotata di 9 unità nel 2007 e di 10 nel 2008 fornite in parte dalla predetta Amministrazione, in parte dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Le spese di funzionamento, comprese le spese per il personale, sono pertanto a carico dell'anzidetto Ministero⁷, senza incidenza sulla gestione finanziaria delle Casse.

Analogamente, anche le Casse (Ufficiali e Sottufficiali) della Marina militare si avvalgono, per il funzionamento, di un ufficio (MARIUGP) incardinato nel Ministero della Difesa, composto nel 2007 e nel 2008 da 10 unità.

⁷ V. art. 5 del R.D. 27 novembre 1933.

4. Entrate

Le entrate degli Enti in argomento derivano principalmente dai contributi posti a carico dei militari interessati, che sono iscritti "ex lege", e dai proventi del patrimonio. Entrate d'altra natura debbono considerarsi meramente eventuali. Non è peraltro prevista alcuna forma di contribuzione esterna.

Dette entrate sono destinate essenzialmente a coprire le prestazioni previdenziali, quali la corresponsione agli iscritti della indennità supplementare o premio di previdenza, e, solo per gli Ufficiali dell'Esercito, dell'assegno speciale.

Tra le entrate eventuali si annoverano i lasciti e qualsiasi altro provento destinato agli Enti per atto di liberalità.

L'aliquota percentuale delle ritenute sugli stipendi, cui tutti gli iscritti ai predetti Fondi e Casse sono assoggettati dall'Amministrazione della Difesa, a titolo contributivo, per la corresponsione della prestazione previdenziale, è rapportata - eccetto che per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri - al due per cento dello stipendio stesso e tredicesima mensilità, considerati in ragione dell'ottanta per cento.

Gli Ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri, peraltro, sono assoggettati ad ulteriori ritenute del 2%; pertanto, per essi le ritenute ammontano complessivamente al 4% dell'80% dello stipendio e della tredicesima mensilità; d'altra parte, solo i predetti ufficiali beneficiano del "assegno speciale"⁶, avente funzione integrativa del trattamento di quiescenza (v. *sub* 6.2.).

⁶ V. la legge 9 maggio 1940, n. 371.

5. Spese per prestazioni istituzionali

5.1. Indennità supplementare e premio di previdenza

Gli Enti erogano agli iscritti cessati dal servizio attivo con diritto a trattamento di quiescenza - ovvero, in caso di morte, agli eredi - un assegno "una tantum" denominato per gli ufficiali "indennità supplementare" e per i sottufficiali "premio di previdenza", integrativi dell'indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto d'impiego.

Le anzidette prestazioni previdenziali vengono corrisposte nella misura del due per cento in ragione dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio annuo in godimento dell'iscritto, per ogni anno di servizio prestato, sempre che il soggetto abbia versato il contributo per almeno dieci anni⁹.

In relazione al criterio di liquidazione dinanzi accennato, le contribuzioni versate dagli iscritti nell'arco del servizio prestato, specie per quanto riguarda le Casse ufficiali, in passato, sono risultate insufficienti, determinando uno squilibrio strutturale, per cui si è manifestata la necessità per le Casse stesse di reperire ulteriori disponibilità attraverso investimenti mobiliari ed immobiliari.

Per il risanamento della Cassa ufficiali Esercito si è fatto ricorso alla unificazione della gestione relativa a detta indennità, in grave crisi, con quella concernente l'assegno speciale¹⁰ (v. appresso).

Gli Enti erogano inoltre altre prestazioni di natura assistenziale, a carattere discrezionale, come la concessione di sussidi e prestiti a favore degli iscritti che versino in situazioni particolari di disagio.

Le disponibilità che eccedono le ordinarie esigenze di gestione vengono impiegate nell'acquisto di titoli del debito pubblico o in altre forme espressamente autorizzate dal Ministro della Difesa.

5.2. Assegno speciale

Agli ufficiali dell'Esercito che cessano dal servizio la cassa corrisponde inoltre un "assegno speciale".

Il diritto all'assegno speciale è subordinato alle condizioni che l'iscritto transiti dalla posizione di ausiliaria a quella della riserva o del congedo assoluto e che lo stesso abbia compiuto il 65° anno di età.

⁹ V. legge 5 luglio 1965, n. 814.

¹⁰ V. legge 8 agosto 1996, n. 416.

In concreto, l'assegno viene a configurarsi come una forma atipica di integrazione del trattamento di quiescenza, in quanto compensativo delle anzidette indennità di ausiliaria e speciale.

L'emolumento ha natura di un vitalizio e viene corrisposto con cadenza semestrale posticipata (30 giugno e 31 dicembre).

La misura dell'assegno è stabilita in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e può subire variazioni, su proposta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro della Difesa, a seconda delle disponibilità di bilancio.

La misura annua lorda dell'emolumento (v. prospetto che segue) non ha avuto nel 2007 alcun incremento. A decorre dall'1 gennaio 2008, l'importo dell'assegno speciale è stato adeguato dal CdA dell'Ente all'incremento del tasso di inflazione (relativo all'indice della prestazione pensionistica determinata annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) e quantificato in 1,6%.

(in euro)

GRADO	2006	2007	2008
Gen. C. d'Armata / Ten Gen.	830	830	843
Gen. Divisione / Magg. Gen.	720	720	731
Gen. Brigata / Brig. Gen.	660	660	670
Colonnello	660	660	670
Tenente Col.	660	660	670
Maggiore	460	460	467
Capitano	380	380	386
Subalterno	300	300	304

L'assegno speciale, per la relativamente modesta entità del vitalizio (v.sopra), per il peso contributivo, nonché per la limitata operatività della prestazione ad un numero contenuto di ufficiali, ormai non risponde più alla finalità¹¹ che ne costituiva il fondamento originario, conseguendone che esso - secondo quanto riferito dall'Ente - da tempo non incontra il favore degli iscritti.

¹¹ La finalità originaria dell'assegno speciale era quella di mantenere nei limiti di 4/5 l'ammontare del trattamento complessivo di quiescenza, allorchando esso subisse una riduzione per il venir meno di talune indennità (indennità di ausiliaria e speciale previste dagli artt. 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113) concesse agli ufficiali a decorrere dalla data di cessazione dal servizio limitatamente ad un determinato periodo previsto dalla legge (l'ufficiale collocato in ausiliaria vi permane per un periodo non superiore a cinque anni; Le posizioni di congedo si distinguono in: ausiliaria, riserva e congedo assoluto).

Le due gestioni della Cassa ufficiali Esercito (aventi ad oggetto la corresponsione della "indennità supplementare" e del "assegno speciale"), in passato separate^{12 13}, sono ora unificate.

5.3. *Prestiti*

Le disposizioni che regolano il funzionamento e le attività degli Enti in questione prevedono che il capitale disponibile, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle prestazioni più propriamente istituzionali (indennità supplementare o premio di previdenza, assegno speciale), può essere impiegato, oltre che in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti, in prestiti da concedere agli iscritti, nella misura e con i criteri approvati dal Ministero vigilante.

In relazione alle disponibilità correnti delle singole Casse, gli stanziamenti a tale scopo predisposti possono essere dilatati o contratti da un esercizio all'altro, rendendo in quest'ultimo caso più riduttivi i criteri per la concessione dei prestiti.

Tale tipo di intervento assistenziale per la sua eccezionalità è limitato soltanto ai casi di "notevole gravità e di comprovato bisogno".

L'iscritto, che beneficia della prestazione assistenziale, è tenuto a corrispondere gli interessi predeterminati dell'Ente, oltre ad una ritenuta per la costituzione di un apposito "fondo di garanzia".

5.4. *Sussidi*

Soltanto il Fondo di previdenza sottufficiali Esercito è autorizzato ad erogare, ai sensi della legge istitutiva, sussidi in denaro agli iscritti che si trovino, per comprovate circostanze di forza maggiore, in particolari disagiate condizioni economiche (ad esempio, gravi, dispendiose malattie del sottufficiale e dei suoi familiari).

In ogni caso, la relativa spesa, che risulta pianificata in sede di bilancio di previsione, in relazione alle disponibilità finanziarie, è normalmente tenuta al di sotto dell'1% della spesa annua globale.

¹² Anteriormente al 1° gennaio 1996, la Cassa ufficiali dell'Esercito conduceva due separate gestioni che avevano ad oggetto l'una l'indennità supplementare e l'altra l'assegno speciale. La piena autonomia delle due gestioni comportava che le entrate e le spese relative ad ognuna di esse formavano oggetto di distinte contabilità e bilanci separati. In comune erano invece gli organi preposti all'amministrazione e al controllo delle due gestioni.

¹³ Con la legge 8 agosto 1996, n. 416, di conversione del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, le due anzidette gestioni, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono state unificate. Su tale unificazione si fa rinvio a quanto esposto nei precedenti referti.

6. Gestione finanziaria: dinamica entrata-spesa. Rapporto contribuzioni-prestazioni

L'argomento, che ha costituito oggetto di analisi nelle precedenti relazioni (alle quali si rinvia), riguarda i meccanismi che regolano la dinamica del rapporto entrata-spesa, nonché gli strumenti finalizzati a mantenere l'equilibrio gestionale; inoltre e sotto diverso profilo, si riflette sul rapporto tra le contribuzioni versate durante la carriera e l'indennità percepita da ciascuno soggetto beneficiario, in relazione alla posizione raggiunta al momento della cessazione dal servizio attivo.

Tali aspetti, per il rilievo che assumono e per l'intervento di fattori migliorativi dell'equilibrio delle gestioni (v. *sub* 7.1.2.), sono meritevoli di speciale considerazione, in particolare per ciò che riguarda le Casse ufficiali.

In passato si ritenne che la prestazione relativa all'indennità calcolata - sul 2%, in ragione dell'80% dell'ultimo stipendio - simmetricamente alla determinazione del carico contributivo (2% dell'80% dello stipendio), fosse idonea a mantenere l'equilibrio finanziario delle Casse, nella considerazione che nel corso del rapporto d'impiego gli incrementi dovuti alla progressione economica corrispondessero, di massima, al tasso medio di rendimento dei capitali.

In realtà, siffatta condizione di equilibrio, specie per gli ufficiali, non si è verificata, in quanto diverso, e suscettibile di rapide modifiche, si è rivelato il quadro normativo dei profili attinenti all'ordinamento, all'avanzamento e alla progressione del trattamento economico. Pertanto, l'ultima retribuzione (collegata alla promozione conseguita il giorno prima della cessazione dal servizio), che ha costituito in passato la base di calcolo dell'indennità, ha subito incrementi¹⁴ di molto superiori all'anzidetto tasso di rendimento, con conseguente eccessivo divario tra gli oneri per le prestazioni e le entrate contributive. D'altra parte, il fenomeno ha accresciuto la possibilità di divaricazioni - in relazione agli anni di servizio ed allo svolgimento della carriera di ciascun iscritto - nel rapporto tra l'entità dei contributi pagati nel corso della carriera medesima e l'entità dell'indennità al momento della cessazione (v. *sub* 7.2.).

¹⁴ Per le varie leggi contenenti benefici economici e di carriera v. precedenti relazioni.

6.1. *Equilibrio delle gestioni*

6.1.1. Dilazione dei pagamenti

Le norme che regolano gli Enti in parola non prevedono l'istituzione di fondi di riserva o di altre forme di accantonamento a garanzia della futura spesa previdenziale. Pertanto, se nel corso d'esercizio la dinamica del rapporto entrata-spesa è alterata da un'espansione della spesa previdenziale dovuta, ad esempio, ad un aumentato ritmo di cessazioni dal servizio di iscritti, l'unico rimedio cui gli Enti possono far ricorso - a parte la riduzione di prestazioni assistenziali, quali prestiti e sussidi, peraltro di modesta incidenza - è quello della dilazione nel tempo della liquidazione¹⁵, totale o parziale, dell'emolumento: dilazione che viene disposta con apposito decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione della singola Cassa o Fondo.

Con tale provvedimento vengono individuati i "tempi" e la "misura" dei ratei delle erogazioni (fermo l'importo complessivo) tenendo conto delle concrete disponibilità di bilancio e dei correlati oneri prevedibili per il futuro.

Gli Enti in parola, in concreto, hanno seguito questa linea, sia dilazionando, a seconda delle singole disponibilità finanziarie, la corresponsione dell'indennità o del premio previdenziale, sia contenendo, nell'ammontare globale, le prestazioni di carattere assistenziale.

La Cassa ufficiali Esercito, che, in conseguenza delle difficoltà gestionali del passato, rateizzava l'indennità supplementare, fino al 31 dicembre 2005 ha liquidato tale prestazione nella misura intera allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio attivo. Dall'1 gennaio 2006, in seguito alla migliorata situazione finanziaria¹⁶, ha diminuito i tempi di attesa per il pagamento della predetta indennità da quattro a tre anni, e, quindi, dall'1 gennaio 2007 a oggi, da tre a due.

La Cassa ufficiali della Marina militare liquida¹⁷ l'indennità in questione in due rate posticipate di cui la prima (50%) viene pagata nel secondo anno dopo il congedo; la seconda (50%) dopo il terzo.

Il differimento della spesa nel tempo, da un lato, non sempre si è rivelato in passato sufficiente a contenere gli esborsi entro il normale gettito delle entrate,

¹⁵ Ciò è consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 166, secondo cui l'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare "è corrisposta...allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente" e "in relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa" tale termine "può essere ridotto con decreto de Ministro, per la Difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima".

¹⁶ V. note del Presidente della Cassa Ufficiali Esercito al Ministro della Difesa in data 5 ottobre 2005 ed in data 11 ottobre 2006. .

¹⁷ Ciò in applicazione del D.M. 28 novembre 2002.

dall'altro e soprattutto, non è idoneo a mantenere l'equilibrio gestionale e a migliorare la situazione patrimoniale.

La normativa relativa ai tempi di liquidazione dell'indennità serve, quindi, a fronteggiare solo peculiari situazioni di carattere contingente, ma non si rivela sufficiente ad ovviare a situazioni di squilibrio, da ricondurre a fatti permanenti ed immanenti al sistema (ad. esempio, squilibrio tra prestazioni e contribuzioni, meccanismi di determinazione delle prestazioni istituzionali).

6.1.2. Attuali fattori migliorativi

L'equilibrio delle gestioni negli ultimi anni ha registrato, peraltro, una evoluzione migliorativa, attribuibile, in particolare, per le Casse Ufficiali (Esercito e Marina), all'aumento della base imponibile per il calcolo della contribuzione, riguardante un rilevante numero di ufficiali, conseguente alla progressione economica, svincolata dal grado rivestito e collegata ai gradi superiori, mentre la base di calcolo della indennità, riguardante la posizione raggiunta dall'ufficiale prima della cessazione dal servizio attivo è rimasta proporzionalmente immutata.

Infatti, le Casse – contrariamente a quanto effettuato per il passato – ai fini del calcolo dell'indennità non considerano più lo stipendio connesso alla promozione automatica decorrente il giorno prima della cessazione dal servizio, ma si basano sull'ultimo stipendio oggetto delle ritenute contributive.

A ciò deve aggiungersi che, per gli Ufficiali dell'Esercito, la misura adottata della unificazione delle due gestioni amministrative (indennità supplementare e assegno speciale) ha consentito una parziale compensazione degli squilibri.

Ovviamente, tali fattori non sono idonei a vanificare l'effetto delle passate gestioni sulla reale situazione patrimoniale, né ad escludere i rischi di un peggioramento della generale situazione finanziaria dell'Ente nei prossimi anni, tenuto conto, come ritenuto dallo stesso Ministero della Difesa¹⁸ dell'improbabile miglioramento nel breve periodo dei saldi tra entrate e uscite, specie in relazione ad eventuali contrazioni degli arruolamenti e contestuali maggiori esodi del personale, che potrebbero conseguire a ipotesi evolutive dello strumento militare. Da qui le iniziative di riordino organizzativo delle casse militari, in attuazione dell'art. 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, volta a conseguire laddove possibile anche criteri di uniformità gestionali.

¹⁸ V. nota del Ministero della Difesa n. 8/7072, in data 17 febbraio 2009, diretta al Presidente della Cassa ufficiali Esercito.

6.1.3. Esposizione in bilancio degli oneri previdenziali

Anche per gli esercizi in esame¹⁹ la Cassa ufficiali Esercito ha incluso, a parte tra le passività dello stato patrimoniale, le poste relative alla indennità supplementare, maturata e da corrispondere al personale già in congedo allo scadere del quarto anno dalla cessazione dal servizio fino al 31 dicembre 2005, allo scadere del terzo anno fino al 31 dicembre 2006 e del secondo anno a decorrere dal primo gennaio 2007"; tali poste, che ammontano rispettivamente ad euro 17.500.000 nel 2007 e nel 2008 a 19.500.000, incidono sulla situazione patrimoniale, come si vedrà in prosieguo, trattando dello stato patrimoniale.

La Cassa ufficiali della Marina militare iscrive annualmente tra i residui passivi le analoghe prestazioni, soggette a pagamento dilazionato.

6.2. Divergenza tra contributi pagati e indennità percepita

I fattori migliorativi di cui si è detto sopra (v. *sub* 6.1.2.), se hanno avuto un benefico effetto sull'equilibrio della gestione delle Casse, non eliminano, dato l'attuale sistema di calcolo dell'indennità, il rischio che si possa ritornare nel futuro a situazioni di squilibrio, né la possibilità di divaricazione tra gli iscritti - in relazione agli anni di servizio ed allo svolgimento della carriera di ciascuno - nel rapporto tra l'entità dei contributi pagati nel corso della carriera medesima e l'entità dell'indennità al momento della cessazione, per le ragioni ampiamente esposte nelle precedenti relazioni.

6.3. Riconsiderazione del sistema di calcolo della prestazione previdenziale

La Corte - in linea con la posizione assunta nei precedenti referti - ribadisce l'auspicio che in sede normativa si provveda ad una riconsiderazione del sistema di calcolo delle indennità, in modo che esso non solo possa corrispondere a parametri atti ad assicurare in ogni caso l'essenziale equilibrio gestionale, ma sia idoneo, altresì, a garantire corrispondenza tra le contribuzione

¹⁹ Dai documenti contabili, relativi agli esercizi fino al 2003, trasmessi dal Fondo previdenziale integrativo per gli Ufficiali dell'Esercito, non emergeva l'effetto delle passate gestioni sulla reale situazione patrimoniale, in quanto non risultavano in alcuna posta le posizioni debitorie del Fondo stesso nei confronti degli Ufficiali, cessati dal servizio attivo negli anni precedenti, nei confronti dei quali non era scaduto il quadriennio di differimento (v. sopra) del pagamento dell'indennità in parola. Al riguardo, questa Corte in precedenti relazioni ha rilevato che le somme che dovranno essere pagate allo scadere del quadriennio a ciascun avente diritto, costituiscono oneri certi per il Fondo, anche se ne viene differito il pagamento, rappresentando l'esigenza che a tali oneri - che riguardano la competenza economica degli esercizi interessati - sia data evidenza nei documenti contabili, in conformità ai fondamentali principi di completezza, veridicità e trasparenza.

degli iscritti nel corso della carriera e le relative prestazioni previdenziali, eliminando possibili sperequazioni, anche fra ufficiali di diversa Forza armata, in relazione al diverso carico contributivo cui sono assoggettati. Al riguardo, meritevoli di considerazione potrebbero rivelarsi soluzioni volte a modificare alla radice gli Enti in parola. Tali soluzioni dovrebbero essere coerenti con i principi che informano la riforma del sistema pensionistico dei dipendenti dello Stato. Al riguardo, risulta allo studio, in ambito Ministero Difesa, un disegno di legge di unificazione delle Casse militari che prevede "il passaggio dall'attuale sistema a ripartizione a quello a contribuzione con la soppressione dell'assegno speciale liquidato agli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri (con salvaguardia dei diritti acquisiti)"²⁰.

Si ribadisce²¹, comunque, la necessità che tutte le Casse si forniscano degli elementi conoscitivi e documentali relativi alla posizione di ciascun iscritto (contributi versati, anni di servizio, ecc.) e non solo di quelli forniti di volta in volta dall'Amministrazione della Difesa per la liquidazione delle indennità; ciò ai fini, strettamente contabili, di cui sopra, ma anche per le previsioni, pur approssimative, sulla dinamica del rapporto entrate spese nei tempi lunghi e sui relativi equilibri, nonché per le verifiche e previsioni sui rapporti, interni ai sodalizi, tra contribuzioni e relative prestazioni. Tutti elementi necessari a rendere ciascun Ente doverosamente consapevole della propria situazione anche in una prospettiva attuariale e imprescindibili per formulare qualsiasi ipotesi di riforma, in sede di proposta agli organi competenti²².

²⁰ V. la nota della Cassa Ufficiali Esercito n. 18665 in data 18 settembre 2009, e anche la nota n. 13914 in data 26 luglio 2006.

²¹ V. precedenti relazioni.

²² Il Ministero della Difesa con nota n. S.AA.GG. 15/226 in data 26 febbraio 2009 (v. allegato alla nota medesima) ha sollecitato la Cassa ad adeguarsi alle osservazioni di questa Corte.

7. Bilanci consuntivi (premessa)

I bilanci consuntivi per gli esercizi interessati dalla presente relazione - redatti in applicazione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 - risultano approvati dai consigli di Amministrazione delle Casse e Fondi in esame, nelle date risultanti dal prospetto che segue.

	2007	2008
Cassa Ufficiali Esercito	23 aprile 2008	29 aprile 2009
Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito (gestione sottufficiali Esercito)	12 maggio 2008	23 aprile 2009
Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito (gestione Carabinieri)	12 maggio 2008	23 aprile 2009
Cassa ufficiali della Marina militare	15 aprile 2008	17 marzo 2009
Cassa sottufficiali della Marina militare	17 aprile 2008	17 aprile 2009

Allo stato, i predetti bilanci non risultano approvati dall'Autorità vigilante (Ministero della Difesa).

Si riportano in prosieguo, con riguardo agli esercizi in esame - nonché, per un utile confronto, con riguardo all'esercizio precedente (2006) -, per ogni singolo Ente, i dati relativi al consuntivo, al conto economico, alla situazione patrimoniale ed alla situazione amministrativa.

7.1. Cassa ufficiali dell'Esercito

Come si è accennato, per la Cassa Ufficiali dell'Esercito sono unificate le due gestioni relative alla "indennità supplementare" e allo "assegno speciale".

La diversa natura delle due prestazioni in passato distintamente gestite, il carico contributivo²³, nonché il distinto criterio di determinazione del rispettivo *quantum*, richiedono comunque un continuo controllo sull'andamento della dinamica entrata/spesa, al fine della verifica dell'equilibrio generale della gestione dell'Ente.

Con la fusione delle due gestioni (indennità supplementare e assegno speciale) le relative entrate contributive sono state riportate in bilancio in un'unica posta; sono rimaste invece distinte - come peraltro nella logica del sistema - le spese per le due prestazioni istituzionali.

²³ Come si è detto, il carico contributivo complessivo per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri è del 4% dello stipendio e della 13^a mensilità.

Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, ferma restando l'unicità del bilancio, una siffatta impostazione rende meno chiari i parametri di riferimento per la valutazione dell'andamento simmetrico entrata/spesa dei due emolumenti singolarmente considerati. Sarebbe pertanto opportuna quanto meno una separata evidenziazione contabile delle due gestioni.

7.1.1. Rendiconto Finanziario

Come risulta dal prospetto (v. appresso), la posta più consistente delle entrate è rappresentata dalle aliquote contributive poste a carico degli iscritti. L'andamento di questa voce – già in continuo aumento negli esercizi precedenti²⁴ – negli esercizi in esame ha avuto ulteriori incrementi (da euro 15.733.336 nel 2006, si passa a 16.441.612 nel 2007 e 16.759.774 nel 2008). Su tale andamento influiscono gli incrementi stipendiali, nonché il numero degli iscritti.

Per quanto riguarda i redditi e proventi patrimoniali, la voce principale, costituita da interessi su titoli a reddito fisso, presenta un notevole incremento nel 2007, ed ancora maggiore nel 2008 (da euro 557.437 nel 2006 si passa a 735.091 nel 2007 e 1.049.572 nel 2008). Tale andamento è conseguenza, da un lato, del passaggio degli investimenti mobiliari dal breve al medio termine con interessi più elevati e, dall'altro, del miglioramento della qualità dei titoli.

Gli interessi su depositi e conti correnti hanno avuto rispetto al 2006 un notevole incremento nel 2007 e nel 2008 (da euro 102.227 nel 2006, a 132.990 nel 2007, 232.003 nel 2008). L'andamento di tale voce – peraltro di modesta entità – dipende dalle variazioni delle disponibilità liquide e dal tempo di giacenza media, dipendenti, a loro volta, dal tempo intercorrente tra gli accrediti da parte dell'Amministrazione della Difesa dei contributi prelevati sugli stipendi degli iscritti e gli impieghi della liquidità.

I canoni per locazione (in sostanza si tratta del canone²⁵ relativo all'immobile di proprietà situato in Roma, via Todi n. 8, locato all' VIII Reparto Rifornimenti – Esercito) sono rimasti nel 2007 allo stesso livello degli anni precedenti (euro 78.319 annui). Tali entrate rimaste invariate dal 1999, senza alcun incremento ISTAT, si sono notevolmente incrementate nel 2008 sulla base del parere di congruità espresso dall'Agenzia del Demanio che ha quantificato in euro 646.000 il canone in questione. Occorre considerare che il contratto di affitto del predetto immobile è scaduto il 28 febbraio 2000 e

²⁴ V. precedente relazione.

²⁵ Il contratto di locazione prevede il pagamento del canone trimestrale a scadenze posticipate.

l'immobile continua ad essere occupato *sine titulo* dall'Amministrazione militare che, dalla data di scadenza del contratto ha continuato, peraltro, a corrispondere alla Cassa ufficiali dell'Esercito i predetti canoni.

La Cassa ha fatto presente che la questione è in via di soluzione ²⁶, e si è in attesa del perfezionamento della documentazione necessaria per addivenire alla stipula del nuovo contratto. Al riguardo, questa Corte non può che ribadire²⁷ la necessità, dato il tempo trascorso, di una sollecita definizione della questione.

La voce di maggiore rilievo tra le spese correnti, costituita dalle prestazioni istituzionali, è distinta in due capitoli, uno riguardante l'indennità supplementare che passa da euro 12.961.590 nel 2006 a 8.971.110 nel 2007 e 10.411.176 nel 2008; l'altro relativo all'assegno speciale che passa da euro 5.047.274 nel 2006 a 4.757.004 nel 2007 e 5.390.661 nel 2008. Tali oscillazioni sono dovute, per quanto riguarda l'indennità supplementare, - a parte le riliquidazioni - all'entità degli esodi verificatosi negli anni precedenti²⁸. L'andamento pressoché costante della posta relativa all'assegno speciale dipende anche dal fatto che tale emolumento è rimasto pressoché costante negli anni considerati.

Va segnalato il forte incremento del saldo finanziario nel 2007 (da euro - 354.164 nel 2006 a +548.632 nel 2007), dovuto principalmente all'aumento delle entrate contributive, e, parimenti, il forte disavanzo nel 2008 (-1.253.889), dovuto principalmente ai forti incrementi di spesa per indennità supplementare.

²⁶ V. nota n. 18665, in data 18 settembre 2009, dell'Ente.

²⁷ V. precedente relazione.

²⁸ Infatti - come si è detto - il pagamento dell'indennità supplementare avviene in tempi dilazionati.

**CASSA UFFICIALI ESERCITO - ACCERTAMENTI - IMPEGNI
RENDICONTO FINANZIARIO - GESTIONE DI COMPETENZA**

	2006	2007	%	2008	%
ENTRATE					
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	15.733.336	16.441.612	5%	16.759.774	2%
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
Redditi e proventi patrimoniali					
Locazioni di immobili	78.319	78.319	0%	646.000	725%
Interessi su titoli a reddito fisso	557.436	735.091	32%	1.049.572	43%
Interessi su depositi e c/c e da personale	102.227	132.990	30%	232.003	74%
Recuperi assegno speciale	83.483	21.604	-74%	99.181	359%
Entrate non classificabili in altre voci	146.590	271.655	85%	464.764	71%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.701.391	17.681.271	6%	19.251.294	9%
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Realizzo di valori mobiliari	4.000.000	7.500.000	88%	11.500.000	53%
TOTALE ENTRATE	20.701.391	25.181.271	22%	30.751.294	22%
USCITE					
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
Spese di funzionamento	52.990	15.304	-71%	10.425	-32%
<i>Spese per prestazioni istituzionali</i>					
Indennità Supplementare	7.914.316	8.971.110	13%	10.411.176	16%
Assegno Speciale	5.047.274	4.757.004	-6%	5.390.661	13%
Oneri finanziari					
Interessi legali e rivalutazione monetaria		-		-	
Oneri tributari					
Imposte, tasse e tributi vari	92.781	99.839	8%	135.170	35%
Restituzione contributi a persomiles					
Spese non classificabili in altre voci	148.194	289.382	95%	528.218	83%
TOTALE USCITE CORRENTI	13.255.555	14.132.639	7%	16.475.650	17%
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
Acquisto macchine ufficio ed hardware		-		29.533	
Acquisto titoli emessi dallo Stato	7.800.000	10.500.000	35%	15.500.000	48%
TOTALE USCITE	21.055.555	24.632.639	17%	32.005.183	30%
Avanzo/Disavanzo	354.164	548.632	255%	- 1.253.889	-329%
Totale a pareggio	20.701.391	25.181.271	22%	30.751.294	22%

7.1.2. Conto Economico

L'avanzo economico è diminuito nel 2007 rispetto all'anno di riferimento (da euro 3.752.382 a 2.176.260) per effetto del notevole incremento delle sopravvenienze passive, a fronte della relativa stabilità del saldo tra valore e costo della produzione; per contro, nel 2008 l'avanzo economico ha avuto un notevole incremento (da euro 2.176.260 a 4.569.480) per l'effetto combinato del saldo tra valore e costi della produzione, del saldo tra proventi e oneri finanziari e del saldo tra sopravvenienze attive e passive.

Si conferma comunque, anche con riguardo agli esercizi in esame, l'andamento positivo, che trova riscontro, nella situazione patrimoniale, nell'incremento del patrimonio netto (v. paragrafo 8.1.3.).

CASSA UFFICIALI ESERCITO**CONTO ECONOMICO**

	2006	2007	%	2008	%
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni	15.816.818	16.463.216	4%	16.858.955	2%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	15.816.818	16.463.216	4%	16.858.955	2%
COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime ecc	14.558	15.304	5%	10.425	-32%
Per servizi	13.000.022	13.728.114	6%	15.801.838	15%
Ammortamento e immobilizzazioni materiali	208.390	208.390	0%	209.616	1%
Accantonamento ai fondi per oneri	2.969	2.969	0%	2.969	0%
TOTALE COSTI	13.225.940	13.954.777	6%	16.024.848	15%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI	2.590.878	2.508.437	-3%	834.107	-67%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Altri proventi finanziari	769.238	936.317	22%	2.031.874	117%
Oneri finanziari	14.953	56.626	279%	167.753	196%
TOTALE	754.285	879.690	17%	1.864.121	112%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
Sopravvenienze attive	7.500.000	10.000.000	33%	11.006.421	10%
Sopravvenienze passive	-7.000.000	- 11.112.028	58%	- 9.000.000	-33%
Risultato prima delle imposte	3.845.163	2.276.099	-41%	4.704.650	107%
Imposte esercizio	92.781	99.839	8%	135.170	35%
AVANZO /DISAVANZO ECONOMICO	3.752.382	2.176.260	-42%	4.569.480	110%